



## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Debito escluso dalla liquidazione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) inerente l'ENI S.p.a. per consumi energia elettrica - Individuazione Responsabilità.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17,00 e segg., alla seduta di 1ª convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominali:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	X
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	---
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	---		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	---		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 03	Presenti n. 07

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minisuale.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 09/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le. Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente Dott. Le Cause Andrea anzitutto evidenzia che le proposte di deliberazione che devono essere discusse dal presente punto 3 all'ordine del giorno e fino al n. 11 hanno un argomento che le accomuna. Spiega che si tratta di debiti che l'OSL ha escluso dalla liquidazione del bilancio finanziario dell'Ente, per i quali il Ministero dell'Interno ha richiesto l'individuazione dei relativi responsabili. Fa presente che per ciascuno di questi debiti presso gli uffici comunali è depositata, a disposizione dei consiglieri comunali, la documentazione inerente.

A questo punto passa a trattare il primo debito e dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Debito escluso dalla liquidazione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) inerente l'ENI s.p.a. per consumi energia elettrica - Individuazione responsabilità"*.

Il Presidente dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione mette in evidenza che si prende atto della deliberazione OSL n.16 del 2017 relativamente al debito escluso riguardante l'Eni per consumi di energia elettrica. Precisa che lo stesso ad oggi risulta estinto, fatta eccezione per il Decreto ingiuntivo del 2019 con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto l'Ente al pagamento di € 250.934,97 oltre interessi, spese e ulteriori occorrenze, avverso il quale il Comune ha proposto opposizione ed il relativo giudizio è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Messina. Fa presente che, pertanto, viene individuato quale Responsabile del debito escluso il Responsabile illo tempore dell'Area Economico – Finanziaria.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi. Non essendoci alcun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 7 - FAVOREVOLI N. 7 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

**RILEVATO** che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente O.A.E.E.L.L. della Regione Sicilia;

**PRESO ATTO** dell'esito delle eseguite votazioni e scritta la successiva proclamazione da parte del Presidente;

## **DELIBERA**

- DI APPROVARE** la deliberazione avente ad oggetto: *"Debito escluso dalla liquidazione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) inerente l'ENI s.p.a. per consumi energia elettrica - Individuazione responsabilità"*;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Prefettura di Messina, al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti ed, altresì, al Responsabile illo tempore dell'Area Economico – Finanziaria ed al creditore.



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 090 - 9586711

P. I. 00791920830

Fax 090 - 951238

e-mail: [segreteria@comunescalettazanclea.it](mailto:segreteria@comunescalettazanclea.it)

**PROPOSTA  
DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 011/DC/15/03/2021**

Presentata dal Presidente del Consiglio: Dott. Andrea Le Cause  
Responsabile del Procedimento: Rag. Antocella Bongiorno

**OGGETTO: DEBITO ESCLUSO DALLA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (OSL) INERENTE L'ENI S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITA'**

**PREMESSO** che il Comune di Scaletta Zanclea ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 18 del 26 giugno 2015;

**VISTO** il piano di estinzione dei debiti presentato dall'Organo Straordinario di liquidazione (OSL) del Comune di Scaletta Zanclea in data 17 dicembre 2019;

**PRESO ATTO** che la Prefettura di Messina - Servizio Contabilità e Gestione finanziaria, con nota prot.n. 92397 del 05.10.2020, acquisita al protocollo del Comune al n. 5403 in data 05.10.2020, ha trasmesso il Decreto Ministeriale n. 0052758 del 15.06.2020 con il quale è stato approvato il su citato Piano di estinzione dell'OSL;

**VISTO** in particolare l'art. 4 del predetto Decreto Ministeriale in base al quale il Consiglio comunale è tenuto ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 257, comma 2, del TUEL;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 37 del 28.12.2020 con la quale:

- si è preso atto del Decreto Ministeriale n. 0052758 del 15.06.2020 con il quale è stato approvato il Piano di estinzione dell'OSL;
- sono stati nominati quali responsabili per la gestione dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui all'elenco allegato al Decreto Ministeriale n. 0052758 del 15.06.2020 i seguenti soggetti:
  - a) Responsabile Area Economico - Finanziarie relativamente al debito ENI;
  - b) Responsabile Area Tecnico - Manutenitiva relativamente ai debiti dell'Arch. Briguglio Antonello, dell'Ing. Puglisi Giuseppe, di Pagliuca Giacomo, di Miceli Rocco, della S.I.A.R. di Sciammetta Gianluca, di Cuppani Giacomo e di Aiello Antonio;
  - c) Responsabile Area Servizi Generali ed Istituzionali relativamente al debito dell'Avv. Calamoneri Giovanni;

**FATTO PRESENTE** che in seguito alla esecutività della succitata deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale con nota prot.n. 21 del 04.01.2021 - che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale - ha richiesto ai succitati Responsabili di Area:

- di individuare gli amministratori o i funzionari che hanno disposto o lasciato eseguire le prestazioni o le forniture di cui all'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione;
- di valutare eventuali ulteriori vizi riscontrabili nei procedimenti di formazione delle singole fattispecie individuate dall'OSL, come debiti non ammissibili alla liquidazione, da poter far valere in sede di eventuali resistenze in giudizio;
- ogni ulteriore informazione utile al Consiglio Comunale per consentire la dovuta deliberazione di responsabilità;

**VISTA** la nota prot.n. 827 del 15.02.2021, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale, con la quale la Responsabile pro-tempore dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Bongiorno Antonella, in riscontro alla succitata nota del Presidente del Consiglio comunale, ha relazionato sul debito escluso dalla liquidazione dall'OSL (con deliberazione n. 16 del 27.10.2017) relativamente all'ENI s.p.a. per consumi energia elettrica, in quanto ceduto alla Banca FARMAFACTORING, evidenziando in particolare che:

- la fattura emessa da ENI, successivamente ceduta a FARMAFACTORING, è stata esclusa dalla massa passiva in quanto l'OSL non l'ha ritenuta di sua competenza;
- per questa ragione il creditore ha agito nei confronti del Comune ottenendo il decreto ingiuntivo n. 567/2017 in forza del quale è stato poi iscritto a ruolo un pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Messina (giudizio n.94/2019 r.g.);
- avverso il suddetto pignoramento il Comune ha proposto opposizione;
- l'opposizione del Comune è stata accolta dal Giudice dell'Esecuzione che ha dapprima sospeso la procedura e, successivamente, ne ha pronunciato la definitiva estinzione con ordinanza del 21.11.2020;
- per completezza al fatto, (oltre, sono pendenti altri giudizi della medesima specie (sempre relativi a ENI) azionate da FARMAFACTORING) che il Comune ha opposto.

**DATO ATTO** che il Presidente del Consiglio comunale, in ragione dei giudizi pendenti di cui alla succitata nota del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ha richiesto per le vie brevi informazioni in merito all'Avv. Germanà Luca, legale che ha ricevuto dall'Ente mandato difensivo in materia, e successivamente ha inoltrato per l'assunzione al protocollo generale dell'Ente la e-mail di risposta pervenuta dal professionista stesso;

**PRESO ATTO** della e-mail dell'Avv. Germanà Luca, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 3009 del 25.05.2021, che si allega al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che:

- Banca FARMAFACTORING s.p.a., in qualità di cessionaria di presunti crediti vantati da ENI nei confronti di questo Comune (relativamente al periodo in cui ENI era fornitore di energia dell'Ente), ha agito in via esecutiva (nella forma del pignoramento presso terzi) con i seguenti giudizi: a) pignoramento presso terzi n. 94/2019 rg Tribunale di Messina; b) pignoramento presso terzi 1485/2019 rg Tribunale di Messina;
- I succitati due pignoramenti si sono conclusi positivamente per il Comune, giusta estinzione della relativa procedura: 1) Ordinanza di estinzione del pignoramento n.94/2019 rg Tribunale di Messina (FARMAFACTORING c/Comune di Scaletta) pronunciata in data 21.11.2020 ; verbale di estinzione del pignoramento n. 1485/2019 rg Tribunale di Messina (FARMAFACTORING c/Comune di Scaletta) reso in data 18.01.2021;
- Inoltre, in data 31.10.2019, Banca FARMAFACTORING s.p.a. ha notificato a questo Comune il Decreto ingiuntivo n. 1239/2019 del 30.07.2019 con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto all'Ente il pagamento di € 250.934,97 oltre interessi, spese e ulteriori occorrenze. Avverso tale Decreto ingiuntivo il Comune ha proposto opposizione ed il relativo giudizio di opposizione è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Messina (giudizio n. 6114/2019 r.g.);

**RIBADITO** che ai sensi dell'art. 257, comma 2, del TUEL il Consiglio comunale individua con propria delibera i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori;

**ACQUISITI** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142 - come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12, comma 1, punto 1 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 - e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**

**DI PRENDERE ATTO** di quanto espressamente indicato in premessa per il debito escluso dalla liquidazione dall'OSL (con deliberazione n. 16 del 27.10.2017), relativamente all'ENT s.p.a. per consumi energia elettrica;

**DI DARE ATTO** che lo stesso risulta ad oggi estinto, così come si evince dagli allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il Decreto Ingiuntivo n. 1239/2019 del 30.07.2019 con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto all'Ente il pagamento di € 250.934,97 oltre interessi, spese e ulteriori occorrenze, avverso il quale il Comune ha proposto opposizione ed il relativo giudizio è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Messina;

**DI INDIVIDUARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n.0052758 del 15.06.2020 e dell'art. 257, comma 2, del TUEL quale Responsabile del debito in oggetto escluso dalla liquidazione dall'OSL, il Responsabile illo-tempore dell'Area Economico - Finanziaria;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Prefettura di Messina, al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti;

**DI TRASMETTERE**, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 257 del TUEL, il presente provvedimento al Responsabile illo-tempore dell'Area Economico - Finanziaria ed al relativo creditore.



Il Propositore  
(Dott. Andrea De Gause)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto D1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

16/03/2022



Il Responsabile dell'Area

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto D1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

16/03/2022



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



## COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

[08429976@pec.legal-protocollo.comune@calice.it](mailto:08429976@pec.legal-protocollo.comune@calice.it)

P.B.T.M. 20 04 GEN. 2021



AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  
AL RESPONSABILE AREA TECNICO – MANUTENTIVA  
AL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
SEDE

E, per conoscenza:

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE ..... SEDE

**OGGETTO:** D.M. n. 0052758 del 15.08.2020 – Richiesta dati e notizie tesa ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 257, c. 7, TUOEL.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Andrea Le Cause, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, in ragione della presa d'atto del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, di cui alla delibera consiliare n. 37 del 28.12.2020 e delle contestuali nomine delle SS.LL.,

### CHIEDE

per quanto di rispettiva competenza:

1. di individuare gli amministratori o i funzionari che hanno disposto o lasciato eseguire le prestazioni o le forniture di cui all'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione;
2. di valutare eventuali ulteriori vtz. riscontrabili nei procedimenti di formazione delle singole fattispecie individuate dall'O.S.L., come debiti non ammissibili alla liquidazione, da poter far valere in sede di eventuali risultanze in giudizio;
3. ogni ulteriore informazione utile al Consiglio Comunale per consentire la dovuta deliberazione di responsabilità di cui all'oggetto.

Non ringraziare per l'indispensabile preziosa collaborazione, evidenzia il carattere di urgenza della presente e porgo cordiali saluti.

Scaletta Zanclea, 04.01.2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Dott. Andrea Le Cause)



## COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città di Metropolitana di Messina

Sito web : <http://www.comunescalettazanclea.it>

Teléfono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 950239

Email - [info@pec.comunescalettazanclea.it](mailto:info@pec.comunescalettazanclea.it)

P. I. : 0039920830

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**Dott. Andrea Le Cause**

email: [andrea.lecause@alice.it](mailto:andrea.lecause@alice.it)

**OGGETTO:** D.M. n. 0052758 del 15.06.2020 - Richiesta dati e notizie tesi ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 257, c. 2 TUEL. - Risccontro nota prot. n. 20 del 04/01/2021 -

Con riferimento all'oggetto e in risposta alla Sua nota, con la presente si evidenzia quanto segue:

- la fattura emessa da ENI (ex fornitore del Comune), a cui si fa riferimento, e successivamente ceduta a FARMAFACTORING, è stata esclusa dalla massa passiva perché l'OSL non l'ha ritenuta di sua competenza.
- Per questa ragione il creditore ha agito nei confronti del Comune ottenendo il decreto ingiuntivo n.887/2017 in forza del quale è stato poi iscritto a ruolo un pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Messina (giudizio n. 94/2019 rg).
- Avverso il suddetto pignoramento il Comune ha proposto opposizione sollevando diverse eccezioni, relativamente sia all'impignorabilità delle somme (stante la delibera di impignorabilità e la condizione di dissesto) sia alla competenza effettiva sul debito, invero riconducibile all'OSL poiché ciò che rileva ai della competenza, come ritenuto da autorevole giurisprudenza, è il momento in cui sorge il (primario) credito, e non il momento successivo in cui si firma il titolo giudiziale (in questo caso, decreto ingiuntivo).
- L'opposizione del Comune è stata accolta dal Giudice dell'Esecuzione che, per l'effetto, ha dapprima sospeso la procedura e, successivamente, ne ha pronunciato la definitiva estinzione con ordinanza del 21.11.2020.
- Inoltre, c'è da evidenziare, per completezza al fatto, che sono pendenti altri giudizi della medesima specie ( sempre relativi a ENI azionate da FARMAFACTORING) che il comune ha opposto, fermo restando che la richiesta di chiarimenti riguarda soltanto la singola fattura di cui si è già scritto sopra.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Fede Autografa Bongiorno



PR. 3005 25 MAR 2021



**Da:** andrialecause@alice.it  
**Inviato il:** 26-mar-2021 16:49  
**A:** <segreteria@comunesciolettaunica.it>  
**Cc:** <nicola@comunesciolettaunica.it>, <luca.germanabozza@gmail.com>  
**Oggetto:** D.M. n. 0052758 del 16.06.2020 - Report su Giudizi FARMAFACTORING c/ Scioletta e su pignoramenti ditta Aiello c/ Scioletta.

**Allegati:**

- Allegato 3 estratti notarie su fatture sconsate.pdf (30K)
- Allegato 4 ordinanza estinzione pignoramento ditta Aiello.pdf (239K)
- Allegato 1 Ordinanza estinzione giudice 94 - 2019.pdf (135K)
- Allegato 2 verbale istruzione pignoramento 1465- 2019.pdf (129K)

Per l'assunzione al protocollo generale,

inoltre le-mail pervenutami dall'avv. Luca Germanà Bozza, in ordine ai debiti esclusi dalla liquidazione: ENI-FARMAFACTORING e Ditta AIELLO, giunta mia richiesta di informazioni, formulata per le vie brevi al citato professionista, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Quanto sopra a seguito del D.M. n. 0052758 del 16.06.2020 di approvazione del piano di estinzione delle passività progressive e della deliberata consiliare n. 37 del 28.12.2020.

Ringrazio e porgo personali saluti

**Andrea Le Cause**

Dot. Andrea Le Cause  
 Presidente del Consiglio Comunale

—Messaggio originale—

Da: luca.germanabozza@gmail.com

Data: 26-mar-2021 15:55

A: <andrialecause@alice.it>

Og: Report su Giudizi FARMAFACTORING c/ Scioletta e su pignoramento ditta Aiello c/ Scioletta.

Gent.ma,

con riferimento ai giudizi in oggetto, per l'ufficio ho ricevuto mandato difensivo dal Comune di Scioletta. Ricevuto la richiesta di informazioni per produrre quanto segue.

Banca FARMAFACTORING S.p.A. in qualità diessionaria di precisi crediti vantati da ENI nei confronti del Comune di Scioletta Zanclea (relativamente al periodo in cui ENI era fornitore di energia dell'Ente), ha agito in via esecutiva (nella forma del pignoramento presso terzi) con i seguenti giudizi:

- pignoramento presso terzi n. 94/2019 rg Tribunale Messina;
- pignoramento presso terzi 1465/2019 rg Tribunale Messina.

Ente: ENI (Pignoramenti ai suoi crediti) sottoposto per il Comune, giusta estinzione della relativa procedura, come da documentazione che allego unitamente alla specifica degli impatti orologi.

**Allegato 1:** Ordinanza di estinzione del pignoramento n. 94/2019 rg Tribunale Messina (FARMAFACTORING c/ Comune Scaletta) pronunciata in data 21.11.2020.  
Questo pignoramento riguardava una fattura emessa da ENI e ceduta a Banca FARMAFACTORING.

Importo precettato: € 46.939,29;

Valore pignoramento: importo del precetto aumentato della metà.

**Allegato 2:** Verbale di estinzione del pignoramento n. 1455/2019 rg Tribunale Messina (FARMAFACTORING c/ Comune Scaletta) reso in data 19.01.2021.

Anche in questo caso, trattasi di credito ENI ceduto a FARMAFACTORING.

Importo precettato: € 23.785,08;

Valore pignoramento: importo del precetto aumentato della metà.

Inoltre, in data 31.10.2019, Banca FARMAFACTORING S.p.A. ha notificato al Comune di Scaletta il Decreto Ingiuntivo n. 1239/2019 del 30.07.2019, con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto all'Eni il pagamento di € 250.534,97 oltre interessi, spese e ulteriori onoramenti (il credito attiene per la quasi totalità a fatture ENI e in minima parte a fatture HERA COMM s.r.l., come si evince dall'istruttoria notariale depositata in giudizio con la specifica delle fatture - **Allegato 3**).

Avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo il Comune, per il tramite della Scrivente, ha proposto opposizione e il relativo giudizio di opposizione è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Messina (giudizio n. 6114/2019 r.g.)

Inoltre, con riferimento al contenzioso Ditta Aiello c/ Comune Scaletta, anch'esso concluso positivamente per condanna Ente giusta esecuzione della procedura esecutiva introdotta dal creditore Aiello, trasmetto:

**Allegato 4:** ordinanza di estinzione del pignoramento introdotta da Ditta Aiello, pronunciata in data 16.04.2019 nel giudizio n. 1626/2016 rg Tribunale Messina.

Importo precettato: € 156.562,70;

Valore pignoramento: importo del precetto aumentato della metà.

Il suddetto pignoramento nasce da un credito che ditta Aiello vanta in forza dell'ordinanza Tribunale Messina del 5.12.2017 pronunciata nel giudizio iscritto al n. 5038/2014 rg.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti

Avv. Luca Germanò Bocca

Avv. Luca Germanò Bocca

Studio Legale

Via Carducci 200 - Messina

Tel/fax 090 661773

PEC [studiogermanobocca@pec.it](mailto:studiogermanobocca@pec.it)

MAIL [luca.germanobocca@gmail.com](mailto:luca.germanobocca@gmail.com)

Tribunale Ordinario di Messina

(Mobilitare Messina)

n. 94 /2019 r.g.e.

Il Giudice dell'esecuzione:

Letta l'istanza di estinzione della procedura esecutiva svolta dal debitore esecutato Comune di Scaletta Zanclea;

vista l'attestazione della Cancelleria delle Iscrizioni a ruolo della mancata iscrizione a ruolo dell'introduzione del giudizio di merito nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione resa da questo Giudice in data 14/03/2020.

Visto l'art. 624 c.p.c.;

DICHIARA

Estinto il procedimento esecutivo. Ordina lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC. COOP. PER AZIONI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA.

Messina, 21/11/2020

Il G.E.

Avv. Carmela Barbaro

# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

## Verbale di udienza a partecipazione virtuale

ex art. 83, co. 7, Id.L. n. 18/2020

Il 18/02/2021 all'udienza innanzi al giudice istruttore dott. Valeria Anna Pappalardo alle ore 12.50 viene chiamata la causa iscritta al n. 1485 /2019 R.G.

Il giudice dà atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020 con la modalità della c.d. partecipazione virtuale, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Tribunale 23 marzo 2020 n. 16.

Dà altresì atto che sono state depositate nel termine assegnato le memorie da parte di

Avv. Fazio il quale dichiara di rinunciare alla presente procedura e accetta la rinuncia all'opposizione operata dall'altra parte

Avv. Germana Bozza il quale dichiara di accettare la rinuncia agli atti esecutivi effettuata dalla controparte e di rinunciare a sua volta all'opposizione spiegata

Ciò premesso

Il giudice

preso atto della richiesta di cui sopra

P.Q.M.

Dichiara estinta la procedura e autorizza il ritiro dei titoli se depositati. Ordina lo svincolo delle somme pignorate presso i terzi.

Il Giudice

Valeria Pappalardo



### AZIONE LEGALE - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Procedura concorsuale  
 Procedura di liquidazione amministrativa

Autore: ... Data: ... Tribunale: ... Impegno: ...

Def. (insolvente): ... Tribunale di BOCAZZO VERCELLI - BOCAZZO VERCELLI, 20090616, 2009

Stato: ... Data: ... Giudice: ... Valore: ...

Creditori: ...

Creditore: ...


Prestazione: ...

Stato: ...

Importo: ...

Stato: ...

Importo: ...





N. 36285 (di Napoli)  
 Copie contenute periodicamente nelle riviste consultate per liberazione  
 gratuita dalla società "SOCIETA' PUBBLICAZIONALE S.P.A." con sede  
 in Milano, via Sarmatica N. 5, e applicata esclusiva-  
 mente al servizio di giro 100.001.091.06, codice (Cassa)  
 e numero di identificazione presso il Registro delle Imprese di  
 Milano Numero Iscrizione 2041.0750/100000.  
 Libri trovati sono in deposito presso l'Ufficio dell'ente. Il Leggio in  
 ottobre 2001 n. 383.  
 Milano, piazza della Repubblica N. 10. Il direttore generale  
 PIU' (autodichiarazione).





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**- 2<sup>a</sup> Sezione Civile -**

**Il Giudice dell'esecuzione**

letti gli atti della procedura esecutiva mobiliare n° 1626/2018/R.G.Es., sentite le parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2019;

visto il ricorso in "opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c." proposto in data 16 novembre 2018 dal Comune di Scalceta Zanclea; con richiesta di sospensione dell'esecuzione fermata;

letta la "comparsa di costituzione e risposta" depositata in data 18 marzo 2019 dalla creditrice opposta Ditta Aiello Antonino;

promesso il decreto di sospensione della presente procedura reso *inaudita altera parte* dallo scrivente G.E. in data 16 novembre 2018;

rilevato preliminarmente che la stessa creditrice procedente ha rappresentato in comparsa di avere volontariamente rinunciato agli atti della presente procedura – omettendo financo di provvedere alla rituale iscrizione a ruolo e di presentarsi all'udienza di comparizione delle parti indicata in citazione, la quale com'è ovvio non è stata neppure celebrata proprio in ragione della mancata iscrizione a ruolo della procedura e quindi dell'omessa formazione del relativo fascicolo – a seguito del ricevimento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 6 novembre 2018 dal terzo pignorato Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. ("...*si optava per non iscriverne a ruolo il procedimento esecutivo, cosa che di fatto non si faceva neanche presenziando all'udienza fissata per la citazione del terzo, per la quale si attendeva il provvedimento di estinzione*"; "...*attesa la già avvenuta rinuncia agli atti esecutivi per mancata iscrizione a ruolo del procedimento di pignoramento presso terzi*"; "...*nonostante questo difensore avesse rinunciato agli atti esecutivi non iscrivendo volontariamente a ruolo il procedimento*"; "...*anche in considerazione dell'intervenuta volontaria rinuncia agli atti esecutivi con mancata iscrizione a ruolo del procedimento non appena avuta cognizione del dissesto proclamato*");

che per l'effetto non vi è dubbio alcuno in ordine alla necessità di provvedere in questa sede alla declaratoria di estinzione della presente procedura, la quale (*rectius*: la declaratoria di inefficacia del pignoramento) conseguirebbe in ogni caso necessariamente alla mancata effettuazione da parte della creditrice pignorante degli adempimenti di cui all'art. 543<sup>ter</sup> c.p.c. nel termine di trenta giorni ivi previsto, come richiesto dall'ultimo inciso dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.;

che invero a tale ultimo proposito, se è pur vero che dalla copia scannerizzata dell'atto di pignoramento depositato telematicamente dalla creditrice procedente non risulta leggibile la data di restituzione degli atti alla stessa da parte dell'Ufficiale Giudiziario, appare evidente il mancato rispetto del termine di 30 giorni in argomento ove si raffrontino l'epoca delle notifiche dell'atto di pignoramento (ultima decade del mese di ottobre 2018) e la data di deposito degli atti nel fascicolo telematico (18 marzo 2019);

ritenuto per l'effetto che, alla luce dell'odierna declaratoria di estinzione della presente procedura per rinuncia agli atti (ovvero comunque della declaratoria di inefficacia del





pignoramento *ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.*), vada conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione avanzata in ricorso dal Comune opponente, dovendosi quindi vagliare nella presente sede i motivi di doglianza di quest'ultimo nella nota ottica della soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese della presente fase camerale (espressamente richiesta dalla creditrice opposta all'udienza del 5 aprile 2019);

che in tale ottica non è dato comprendere la ratio logica delle difese della Ditta Aiello Antonino la quale, dopo aver come detto riconosciuto di avere deliberatamente rinunciato agli atti della presente procedura per le ragioni già sopra esposte, ha purtuttavia chiesto il compenso a quanto G.E. di *"revocare il provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte e permettere la prosecuzione dell'esecuzione già intrapresa"*;

rilevato – ciò posto – in primo luogo che, pur non potendosi misconoscere in questa sede la formale eronicità della formula adottata ai sensi dell'art. 543<sup>ter</sup> n° 4) c.p.c. nell'atto di citazione dalla creditrice (la quale ha adottato la previgente formulazione della norma, che distingueva le ipotesi di *"crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto"* rispetto agli *"altri casi"*) e l'oggettiva incertezza derivata da una siffatta scelta processuale (peraltro neppure giustificata, avendo riconosciuto la stessa creditrice che la presente procedura non ha ad oggetto alcuno dei *"crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto"*), va in ogni caso rilevato che il motivo di doglianza del ricorrente integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., tardivamente proposta il 21° giorno successivo al perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento;

che, per quanto concerne l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 159<sup>ter</sup> T.U.E.L. dal Comune di Scaletta Zanclea con riferimento al pignoramento effettuato dalla Ditta Aiello Antonino nei confronti del Banco B.P.M. s.p.a. (soggetto che, per ammissione della stessa creditrice procedente, non assume la veste di tesoriere dell'ente), va osservato in questa sede che all'epoca del deposito del ricorso in opposizione il motivo di doglianza risultava – oltre che fondato – legittimamente proposto dal ricorrente, il quale non poteva com'è ovvio avere alcuna contenzia né del buon esito della relativa notifica né del contenuto dell'eventuale dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.* del terzo;

che, con riferimento alla doglianza dell'opponente relativa alla dedotta impignorabilità delle somme depositate presso il tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. in quanto già oggetto della delibera resa ai sensi dell'art. 159<sup>ter</sup> T.U.E.L. in data 5 giugno 2018 dalla competente Giunta Municipale (ritualmente notificata al tesoriere il successivo 7 luglio 2018), il relativo vizio di fondatezza risulta precluso in questa sede allo scrivente G.E. non evincendosi dall'esame della dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.* resa dalla banca se le somme ivi depositate esuberino o meno l'ammontare complessivamente dichiarato impignorabile dall'ente per il 2° semestre del 2018;

rilevato che, con riferimento all'eccezione di *"illegittimità e improcedibilità dell'esecuzione per violazione degli articoli 243 bis e 248 t.u.c.l."*, va osservato in questa sede che la questione relativa all'esatta individuazione dei crediti di competenza degli Organi Straordinari di Liquidazione appare oggettivamente controversa sussistendo, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale diffusamente richiamato in comparsa dalla creditrice opposta, anche un autorevole e recente orientamento di segno contrario (cfr. C.G.A. Sicilia sez. giuridiz., 29 ottobre 2018 n° 590, T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 2 maggio 2018 n° 231, e Consiglio di Stato sez. IV, 9 aprile 2018 n° 2141);



considerato pertanto che, in esito al superiore vaglio circa la soccombenza virtuale e tenuto conto della tardività del primo motivo di opposizione, dell'astratta fondatezza del secondo, dell'impossibilità di una compiuta deliberazione del terzo e dell'oggettiva controvertibilità del quarto, sussistano giusti motivi per disporre in questa sede l'integrale compensazione tra le parti delle spese della fase sommaria dell'opposizione;

ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata in comparìa dalla Ditta Aiello Antonino, avuto riguardo alle considerazioni sinora esposte e che hanno condotto alla declaratoria di compensazione delle spese processuali e considerato in ogni caso che è all'evidenza onere del creditore pignorante accertare preliminarmente l'identità del teoritore dell'ente debitore nonché conoscere l'eventuale sussistenza di una delibera di dissesto, laddove – come nel caso di specie – ne sia stata data pubblicità ai sensi di legge;

rilevato che, avuto riguardo all'accertata rinuncia agli atti della presente procedura, nessun compenso vada liquidato con riferimento all'attività difensiva svolta dalla creditrice pignorante ai fini dell'instaurazione della procedura medesima;

rilevato altresì che, in virtù dell'odierna dichiarazione di estinzione della procedura, va disposto lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a.;

ritenuto che nessuna somma vada liquidata in favore del predetto terzo per la dichiarazione resa, trattandosi per pacifica giurisprudenza di ausiliare del Giudice che tuttavia nel caso di specie, non essendo comparso in udienza ed essendosi limitato alla trasmissione della propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. tramite pec al procuratore della creditrice procedente, non risulta avere sostenuto alcun materiale esborso;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 615 e segg., 624 e 625 c.p.c.,

**dichiara** la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata in data 16 novembre 2018 dal Comune di Scaletta Zanclea e fissa il termine di giorni sessanta dalla data della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

**dichiara** integralmente compensate tra le parti le spese processuali della presente fase di opposizione;

**dichiara** estinta la presente procedura esecutiva mobiliare n° 1626/2018 R.G.Ex. e, per l'effetto, **dispone** lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a.;

**rigetta** l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata in comparìa di costituzione dalla Ditta Aiello Antonino;

**rigetta** l'istanza di liquidazione del compenso relativo all'attività difensiva svolta dalla creditrice ai fini dell'instaurazione della presente procedura esecutiva mobiliare;

**rigetta** l'istanza di liquidazione delle spese avanzata dal terzo pignorato Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a.;

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Messina, 16 aprile 2019

Il Giudice dell'esecuzione  
*dot. Danilo Magli*



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p><i>28/03/2022</i></p> <p>Col. n. <i>22</i> del Reg. pubblicazioni</p> <p>IL MESSIO</p>
--	---

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

- è stata resa officia all'Albo Pretorio il **28/03/2022** per rimanervi per giorni 15 consecutivi ( art.11 e 14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integ. );

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

- perché è stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art.12,comma 2, L.R. 44/91 )
- perché decorre 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12,comma 1, L.R. 44/91 )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

<p>E' copia confermata all'originale Il Voto : <b>Il Segr. Comunale</b></p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ Il _____ <b>Il Responsabile dell'Ufficio</b></p>
---	--